

## LA CONDIZIONE DELLO STRANIERO E LE POSSIBILI DISCRIMINAZIONI

di Vincenzo Ferrante  
11 settembre 2008

Mentre il Parlamento nazionale, attraverso una sarabanda di emendamenti, Ã occupato a disciplinare in maniera differente i diritti sociali individuali, nella prospettiva, neanche dissimulata, di escludere da determinati vantaggi i residenti di nazionalitÃ extracomunitaria, dalla Corte costituzionale Ã giunta pochi giorni fa una indicazione solenne a garanzia della eguaglianza fra cittadini italiani e stranieri.

Si intende alludere all'emendamento, presentato in commissione dalla maggioranza parlamentare in sede di conversione del d.l. n. 112/08, per escludere l'accesso all'assegno sociale a quanti non avessero svolto una attivitÃ lavorativa di durata almeno decennale sul territorio nazionale. Si trattava, come correttamente ha sottolineato la stampa quotidiana che ha sollevato la questione, di una misura dirompente, in quanto avrebbe condotto alla sostanziale abrogazione di uno dei capisaldi dello stato sociale (e non solo per gli stranieri, ma per la gran parte dei cittadini italiani che versano in condizioni di marginalitÃ sociale). Ed infatti, l'assegno (un tempo "pensione") sociale costituisce una misura generale che viene riconosciuta a quanti, raggiunta l'etÃ di 65 anni, godano di un reddito ridottissimo o nullo. Questa misura, il cui importo Ã comunque molto modesto (si tratta di meno di 400 euro al mese), prescinde dalla preventiva attivitÃ lavorativa del beneficiario e risponde ad una esigenza di solidarietÃ minima, che porta lo Stato ad assicurare un reddito anche a quelli che un tempo si sarebbero definiti semplicemente come "i poveri". Si tratta, in genere, di soggetti che hanno lavorato in maniera molto saltuaria (spesso "in nero") o che non hanno lavorato affatto, vivendo sino alla vecchiaia grazie al reddito prodotto dal coniuge, da qualche altro familiare o da una comunitÃ : per questi soggetti l'assegno sociale funziona come rete protettiva di ultima istanza, quando non Ã possibile riconoscere il diritto ad un diverso trattamento previdenziale (per es. una pensione di reversibilitÃ ). PoichÃ il beneficiario mira ad assicurare a tutti coloro che fanno parte della comunitÃ nazionale il raggiungimento delle condizioni minime della convivenza materiale, l'assegno sociale viene, ormai da anni, riconosciuto anche agli stranieri che risiedono in Italia, indipendentemente dalla loro nazionalitÃ . Tuttavia, non sono molto numerosi i cittadini extracomunitari che si vedono riconosciuto questo beneficio (dai dati INPS sembra si tratti di meno di 8000 persone, in tutto il territorio nazionale) poichÃ giÃ il precedente Governo Berlusconi aveva nel 2000 (art. 80, co. 19, l. n. 388/2000, finanziaria per il 2001) limitato il riconoscimento di tutte le prestazioni assistenziali solo a quanti avessero ottenuto la "carta di soggiorno", dopo una permanenza ininterrotta di almeno sei anni sul territorio nazionale e a fronte di una garanzia di reddito, sufficiente a garantire il mantenimento della famiglia e la disponibilitÃ di una casa di abitazione sufficientemente ampia. Questa previsione, modificata solo quanto alla durata del soggiorno legale (portata da sei a cinque anni, nella scorsa legislatura), aveva dato luogo ad un vivace contenzioso nelle aule giudiziarie, tutte le volte che cittadini extra-comunitari, soggiornanti di lungo periodo sul territorio nazionale, si vedevano negato un diritto che, a paritÃ di condizioni, veniva invece riconosciuto ai cittadini italiani (come, ad es., nel caso di un assegno per un figlio minore disabile o, per l'appunto, per l'accesso all'assegno sociale). In veritÃ , l'esclusione dei cittadini extra-comunitari dalle misure assistenziali non appare contraria alla disciplina europea e a quella internazionale, almeno tutte quelle volte che tali benefici siano finanziati interamente a carico della fiscalitÃ generale, poichÃ la normativa soprannazionale ritiene comunque che le esigenze di bilancio dei singoli Stati possano conformare diversamente i diritti sociali dei lavoratori, escludendo dai trattamenti "non contributivi" quanti non abbiano partecipato al finanziamento delle singole misure. In altri termini, mentre la disciplina di legge prevede una perfetta paritÃ quando si tratti di profili attinenti alla prestazione lavorativa o a misure previdenziali finanziate attraverso trattenute contributive sulle retribuzioni, lo stesso non puÃ dirsi quando si tratti di misure di tipo "assistenziale", che gravano sulla c.d. fiscalitÃ generale. CiÃ non ostante, Ã evidente come la differenziazione fra italiani e stranieri extracomunitari ponga un delicato problema di conformitÃ alle previsioni costituzionali, IÃ dove queste impongono una direttiva di eguaglianza fra tutti i soggetti, indipendentemente dalla nazionalitÃ . Solo pochi si sono accorti, perÃ, che, proprio negli stessi giorni in cui la maggioranza litigava sugli anni necessari al riconoscimento del diritto all'assegno sociale per gli extracomunitari (attualmente, in seguito al rigetto dell'originario emendamento, si Ã tornati a 5 anni di residenza legale e non piÃ 10: art. 20, l. n. 133/08 di conversione del d.l. n. 112), la Corte costituzionale, chiamata a decidere circa la legittimitÃ delle norme piÃ antiche emanate da un altro Governo Berlusconi, ha dato una indicazione quanto mai precisa circa la portata del principio di paritÃ , soprattutto in relazione a situazioni nelle quali fossero gravemente compromesse le condizioni di salute del cittadino extracomunitario legalmente soggiornante nel nostro territorio. Con la sentenza n. 306 del 30 luglio scorso, infatti, Ã stata dichiarata l'incostituzionalitÃ di quelle norme che escludevano il diritto degli extracomunitari alla indennitÃ di accompagnamento per un parente disabile, richiedendo il possesso di un certo reddito, con la sola motivazione che una simile omissione, in

quanto attiene al diritto fondamentale quale quello alla salute, appare palesemente irrazionale, in quanto subordina il riconoscimento di un beneficio ad una condizione che di per s  sola non giustifica differenziazioni. Si tratta di una sentenza che, per i principi che enuncia, non pu  che riferirsi anche ad altre misure assistenziali, proiettando quindi sulle norme che la maggioranza stava affannandosi ad introdurre l'ombra della pi  radicale ed insanabile illegittimit  .